



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF174

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

<b>OGGETTO</b>	<b>TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE: NOVITÀ DEL DL CRESCITA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 1 C. 125-127 L. 124/2017; ART. 35 D.L. 34/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>02/10/2019</b>

*Sintesi: il "Decreto crescita" ha profondamente revisionato la disciplina relativa all'obbligo di pubblicità e trasparenza dei contributi pubblici (inclusi sovvenzioni, vantaggi, aiuti in denaro/natura), con riferimento: sia ai casi di esonero dall'obbligo: che attiene ai contributi aventi:*

- carattere generale
- o natura corrispettiva/retributiva o risarcitoria

*sia termini e modalità con cui rendere i contributi vanno pubblicati:*

- entro il 30/06 di ogni anno sul proprio sito Internet da parte degli enti non commerciali (e cooperative sociali esercenti attività a favore degli stranieri ex D.Lgs. n. 286/98), nonché da parte delle imprese non soggette al deposito di un bilancio (in assenza di un sito Internet la pubblicazione avviene nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza)
- nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio da parte delle società di capitali (non micro imprese).

*Non sono previste sanzioni nel caso di inadempimento relativo alle somme incassate nel 2018.*

La legge 4 agosto 2017, n. 124 recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", si propone di garantire maggiore trasparenza nel sistema delle relazioni tra i soggetti pubblici e soggetti privati.



A tale scopo, l'art.1, co. 125-129 disciplina il tema delle **contribuzioni pubbliche** e, nello specifico, degli adempimenti spettanti in capo a beneficiari ed erogatori prevedendo che (v. RF 075/2019):

- gli **enti non commerciali** e le **imprese**
- sono tenute a **rendere pubbliche** le informazioni riferite alle **somme percepite dalla pubblica amministrazione, ove superiori a € 10.000.**

L'**art. 35 del D.L. 34/2019** modifica in modo sostanziale i co. 125-129 L. n. 124/2017 prevedendo una serie di conferme e una serie di novità di cui alcune con decorrenza 2020.

## AMBITO SOGGETTIVO

La norma si applica ai seguenti soggetti che intrattengano rapporti economici con le P.A.:

<b>ENTI NON COMMERCIALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale (art. 13, L. 349/86)</li> <li>✓ Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (art. 137 D.Lgs. 206/2005)</li> <li>✓ Associazioni/ONLUS/fondazioni</li> </ul> <p> <b>N.B.:</b> di fatto la norma si estende a <b>tutti gli enti non commerciali</b> (e si dovrebbe estendere agli ETS quando entrerà in vigore il Registro nazionale).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>cooperative sociali</b> esercenti attività a favore degli <b>stranieri</b> (D.Lgs. 286/98)</li> </ul>
<b>IMPRESE COMMERCIALI</b>	<p>Qualsiasi soggetto che esercita <b>attività commerciali di cui all'art. 2195 c.c.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ditte individuali</li> <li>✓ società di persone</li> <li>✓ società di capitali ed enti commerciali</li> </ul> <p> <b>N.B.:</b> sono <b>escluse le imprese agricole</b> (in quanto svolgono l'attività ex art. 2135 CC), che non abbiano la forma di società commerciale, oltre ai <b>professionisti.</b></p>

## SOGGETTI EROGANTI

Per quanto attiene i soggetti che erogano le somme occorre fare riferimento a **tutte le PP.AA.** definite:

- dall'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001
- e dall'art. 2-bis del D.lgs. 33/2013.



**Nota:** nel novero rientrano, dunque, non solo di enti pubblici propriamente detti, ma anche:

- **società controllate** di fatto/diritto direttamente o indirettamente da **pubbliche amministrazioni**:  
✓ ivi comprese quelle che emettono **azioni quotate** in mercati regolamentati,  
✓ e società da loro partecipate
- **società in partecipazione pubblica**:  
✓ ivi comprese quelle che emettono **azioni quotate** in mercati regolamentati  
✓ e le società da loro partecipate.



**N.B.:** tali soggetti sono obbligati a loro volta di dare evidenza dei contributi erogati (v. oltre)

## NUOVO AMBITO OGGETTIVO

La nuova norma fa riferimento alle **sovvenzioni, sussidi, vantaggi**, contributi o aiuti, in denaro o in natura (in precedenza si faceva riferimento anche agli "incarichi retribuiti").

## CASI DI ESONERO

Viene ora espressamente esclusa l'informativa in relazione alle erogazioni, alternativamente:

- a) aventi "**carattere generale**"
- b) aventi **natura corrispettiva/retributiva**
- c) aventi natura **risarcitoria**.

Il legislatore pare aver interamente recepito le indicazioni fornite dal CNDCEC (Doc. 15/03/2019), il quale risulta attualmente l'unica fonte interpretativa della modifica normativa.

**Contributi a carattere generale:** il CNDCEC ritiene si tratti di misure agevolative:

- ➔ rivolte alla **generalità delle imprese**, in quanto vantaggi **non indirizzati ad una specifica azienda**
- ➔ tra cui, per esempio, le **misure agevolative fiscali**.



**ATTENZIONE:** si noti la **complementarietà** rispetto agli "**Aiuti di Stato**" da indicare nel **quadro RS** del mod. Redditi, il quale, al contrario, richiede espressamente l'indicazione (rigo RS401 col. 14)

- del **risparmio d'imposta**
- o del **credito d'imposta**.

**Somme con natura corrispettiva:** più agevole è l'individuazione di tali somme, dovendosi fare riferimento a quanto corrisposto in relazione:

- ad **operazioni corrispettive** (prestazione di servizio/cessioni di beni) rese "**a valori di mercato**" (infatti non vi sarebbe alcun particolare "**vantaggio**" da parte del cedente/prestatore, se non l'ordinario margine che l'impresa realizza anche nei confronti di soggetti diversi dalle P.A.)

**Esempi:** rispetto alle disposizioni precedenti, risultano **esclusi dall'informativa** le seguenti somme:

- "**contributi pubblici**", intesi come importi concessi "erga omnes" in base ad una legge, nazionale o regionale (es: un contributo regionale per l'acquisto di macchinari)
- "**corrispettivi**": cioè le somme introitate a fronte di prestazioni di servizi/cessioni di beni alla P.A., tra cui il compenso per l'espletamento di "incarichi" per la P.A. (es.: società di revisione degli enti locali; tariffa incentivante quale corrispettivo del GSE riconosciuto a fronte della produzione di energia fotovoltaica; ecc.)
- le **penali contrattuali** (es: per recesso della P.A. da un appalto già assegnato, ecc.)

### LIMITE QUANTITATIVO

Gli obblighi di trasparenza non operano:

- anche in presenza di ricezione di **vantaggi economici** da P.A./enti equiparati
- nel caso in cui abbiano un “valore” complessivo **inferiore a € 10.000**.



**Nota:** è un **limite cumulativo di tutti i vantaggi** economici **ricevuti** nell'anno (Circ. 2/2019 Min. lav.). Così, ricorre l'obbligo per una Srl che nel 2018 ha ricevuto un contributo regionale per €. 8.000 ed ha ceduto beni ad un comune per €. 5.000 (andranno indicati i riferimenti di entrambe le erogazioni).

### INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

Confermate anche le informazioni da pubblicare, le quali :

- vanno fornite “**preferibilmente**” in **forma schematica** e, comunque, comprensibile al pubblico;
- devono riguardare:

a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
b) denominazione del soggetto erogante
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)
d) data di incasso
e) causale.

### MODALITA' DI PUBBLICAZIONE

Rilevanti novità hanno riguardato le modalità di pubblicazione; infatti, secondo la nuova disciplina, è necessario fare la seguente distinzione:

#### A) ENTI NON COMMERCIALI:

- Associazioni (riconosciute o meno), ONLUS e fondazioni
- e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex D.lgs. 286/1998

**entro il 30/06 di ogni anno,**

➔ sono tenuti a pubblicare le informazioni nei **propri siti internet/portali digitali**

#### B) IMPRESE

In relazione ai soggetti che esercitano attività commerciale di cui all'art. 2195 c (imprenditori tenuti all'iscrizione al Registro imprese) occorre operare la seguente distinzione, in relazione all'obbligo di depositare un bilancio con la nota integrativa, o meno:

NOTA INTEGRATIVA	ASSOLVIMENTO OBBLIGHI INFORMATIVI
<b>OBBLIGATI</b> (società di capitali non micro imprese)	pubblicano le informazioni in <u>Nota integrativa del bilancio d'esercizio</u> (e dell'eventuale bilancio consolidato) <b>N.B.:</b> la nuova tassonomia XBRL PCI_2018-11-04 prevede un apposito campo testuale in cui riportare tali informazioni (anche per le micro imprese)
<b>NON OBBLIGATI</b> ▪ micro imprese ex art. 2435-bis C.C. ▪ ditte individuali ▪ società di persone	Assolvono all'obbligo informativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mediante pubblicazione delle informazioni  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ entro il 30/06 di ogni anno</li> <li>✓ <b>su propri siti internet:</b> secondo modalità liberamente accessibili al pubblico (dunque non in una eventuale “area riservata” del proprio sito)</li> </ul> </li> <li>▪ <b>in assenza di un sito internet:</b> sui <b>portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza</b> (es: associazione artigiani, commercianti, Confindustria, ecc.)</li> </ul>

**MICROIMPRESE:** si ritiene ammesso procedere alla produzione (facoltativa) della nota integrativa dove indicare i dati, quale alternativa all'indicazione sul sito Internet/portale delle associazioni di categoria.



**Mancanza sito internet:** si è in attesa di chiarimenti su come assolvere l'obbligo nel caso in cui l'impresa

- non possiede alcun sito Internet
- nè partecipi ad alcuna associazione di categoria (non non vi è alcun obbligo di legge, in tal senso)

Peraltro per le imprese non è richiamato l'utilizzo del "portale digitale" (a differenza degli enti no profit); ciò lascia il dubbio se sia possibile fornire l'informativa solo sulla propria "pagina" sui social network.

**COOPERATIVE SOCIALI:** le cooperative sociali, oltre all'obbligo di pubblicazione in esame, sono tenute a pubblicare trimestralmente nel proprio sito Internet / portale digitale l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98.

### ASPETTI SANZIONATORI DAL 1.1.2020

A partire dall'1/01/2020, il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta

- una sanzione pari all'**1% degli importi ricevuti** con un **minimo di € 2.000**;
- nonché la sanzione accessoria dell'adempimento **all'obbligo di pubblicazione**.

Sono applicabili in quanto compatibili, le procedure (es: oblazione) di cui alla L. 689/1981.



**ATTENZIONE:** di fatto

- **non sarà sanzionato**
- il **mancato rispetto** degli obblighi **nel 2019** (es: omessa indicazione nei bilanci 2018).

**PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE:** gli organi competenti all'irrogazione della sanzione sono le P.A che hanno erogato il beneficio (o l'amministrazione vigilante/competente per materia, se erogati dai soggetti ex art. 2-bis Dlgs 33/2013), le quali procedono a contestare formalmente la violazione (messa in mora). Decorsi inutilmente 90 giorni dalla contestazione (senza che si sia proceduto agli obblighi informativi) scatterà l'obbligo di restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.



**N.B.:** la restituzione delle somme risulta ora dovuta solo in caso di inadempimento dopo la contestazione.

### OBBLIGHI PER IL SOGGETTO EROGANTE

Per gli aiuti di Stato/aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 52 L. 234/2012):

- la loro registrazione (obbligatoria) sul Registro ad **opera del soggetto erogante** (v. RF 172/2019)
- sostituisce gli obblighi di pubblicazione di cui sopra alla sola condizione che il beneficiario indichi l'esistenza di tali aiuti nel Registro nazionale (senza, quindi, fornire tutti i dati richiesti) con le modalità ordinarie, e cioè (per quanto riguarda le imprese):
  - ✓ nella Nota integrativa (società di capitali tenute al deposito del bilancio)
  - ✓ nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.



**Nota:** si ricorda che l'art. 26 co. 2 D.lgs. 33/2013 prevede che le **pubbliche amministrazioni:**

- ✓ pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati,
- ✓ di importo superiore a € 1.000.

Inoltre, ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto/fatto dalla stessa persona fisica/giuridica o dagli stessi gruppi di persone fisiche/giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.